

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI  
AL PUNTO 1) DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea per deliberare sul seguente punto:

**“Deliberazioni riguardanti l’acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter cod. civ.”.**

o o o

Viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di revocare la precedente delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, assunta dall’assemblea del 28 aprile u.s., sostituendola con altra delibera di autorizzazione.

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 73, del Regolamento Consob approvato con delibera 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) ed in conformità allo “Schema 4” dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti, intende illustrare le motivazioni ed il contenuto della sopra indicata proposta.

\* \* \*

**1. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**

***1.1 Motivazioni generali***

L’assemblea ordinaria della Banca che si è tenuta lo scorso 28 aprile ha autorizzato l’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2357 cod. civ., ad acquistare azioni proprie, sia ordinarie sia di risparmio, con le modalità previste all’art. 144-*bis*, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Emittenti, determinando altresì le condizioni e le modalità della vendita delle azioni acquistate.

Con provvedimento del 20 luglio 2006, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto, ai sensi dell’art. 2.4.1. del Regolamento dei mercati da essa organizzati e gestiti, ed in conseguenza della promozione da parte dell’azionista BNP Paribas S.A. di un’offerta residuale ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 58/1998 (“**T.U.F.**”), la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) delle azioni ordinarie della Banca.

L’intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie della Banca rende necessario ed opportuno modificare la precedente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, revocandola e sostituendola con una nuova autorizzazione:

- (i) sia al fine di tenere conto, sotto il profilo della disciplina applicabile e delle finalità

- dell'operazione, del fatto che le azioni ordinarie non sono più quotate;
- (ii) sia al fine di offrire agli azionisti di risparmio, quale alternativa alla conversione in azioni ordinarie, cui essi hanno diritto ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello statuto in conseguenza della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie, la possibilità di liquidare il proprio investimento, vendendo le azioni di risparmio da essi detenute alla Banca.

## **1.2 Azioni ordinarie**

Con riferimento alle azioni ordinarie, l'intervenuta revoca dalla quotazione su MTA rende opportuno modificare la precedente autorizzazione, sia per quanto riguarda le modalità operative per la realizzazione degli acquisti di azioni proprie, sia per quanto riguarda le finalità dell'operazione.

La precedente autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria il 28 aprile u.s., infatti, faceva riferimento, per quanto riguarda le modalità di acquisto delle azioni proprie, a disposizioni dell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti, che non possono più trovare applicazione in seguito all'avvenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie, ed individuava finalità dell'operazione, quali la negoziazione, la copertura e l'arbitraggio, che non sono più attuali nel mutato contesto di riferimento.

Per tale ragione, si propone all'assemblea di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie, concessa lo scorso 28 aprile, e di autorizzare l'organo amministrativo ad acquistare azioni proprie secondo la disciplina generale di legge, e nei limiti in essa stabiliti, per le finalità che esso riterrà opportune (ivi compresa il riacquisto delle azioni ordinarie della Banca che i dipendenti dovessero eventualmente sottoscrivere nell'esercizio dei piani di *stock options* vigenti), ad un prezzo compreso tra un minimo di 2 Euro ed un massimo di 3,85 Euro.

## **1.3 Azioni di risparmio**

Per quanto riguarda le azioni di risparmio, si rappresenta che l'assemblea ordinaria del 28 aprile 2006 ha autorizzato il consiglio di amministrazione ad acquistare azioni proprie con le modalità previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. b) e c), con il fine di compiere operazioni di negoziazione, copertura, arbitraggio e investimento di liquidità.

Le finalità della precedente autorizzazione, così come le modalità di acquisto stabilite dall'assemblea, permangono tuttora valide, posto che le azioni di risparmio rimangono quotate sul MTA.

In conseguenza dell'avvenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie, peraltro, gli azionisti di risparmio della Banca hanno la facoltà, prevista dall'art. 11, comma 6, dello statuto, di chiedere la conversione delle loro azioni in azioni ordinarie, ai termini ed alle condizioni stabilite dall'assemblea straordinaria. Assemblea che il consiglio di amministrazione ha convocato contestualmente alla presente assemblea ordinaria, e per la stessa data, sottoponendo agli azionisti della Banca la proposta di attribuire agli azionisti di risparmio la facoltà di conversione prevista dall'art. 11, comma 6, dello statuto entro il 31 dicembre 2006, secondo un rapporto di conversione di 1 azione ordinarie per ciascuna azione di risparmio.

Tenuto conto: (i) della finalità della facoltà di conversione prevista dall'art. 11, comma 6, dello Statuto, (ii) della circostanza che le azioni ordinarie BNL, nelle quali potranno essere convertite le azioni di risparmio della Banca, non sono più negoziate e sono quindi prive di un mercato di riferimento, con la conseguente difficoltà per gli azionisti che *eserciteranno* la facoltà di conversione a liquidare il proprio investimento; (iii) del rischio che l'esercizio della facoltà di conversione delle azioni di risparmio riduca il flottante delle azioni di risparmio, con la conseguente difficoltà, per gli azionisti di risparmio che *non eserciteranno* la facoltà di conversione, a liquidare il proprio investimento, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno di offrire agli azionisti di risparmio, quale alternativa alla conversione, la possibilità di cedere alla Banca le azioni di risparmio possedute, ad un prezzo di Euro 2,9275 per azione.

A tal fine, si propone all'assemblea di autorizzare il Consiglio stesso all'acquisto di azioni proprie di risparmio avvalendosi – in aggiunta alle modalità operative di cui all'art. 144 *bis*, comma 1, lettere b) e c), del Regolamento Emittenti, già previste dalla precedente delibera di autorizzazione del 28 aprile u.s. – anche della diversa modalità operativa di cui alla lettera d) del medesimo art. 144 *bis*, comma 1, vale a dire attraverso l'attribuzione ai possessori di azioni di risparmio, proporzionalmente alle azioni da queste possedute, di un'opzione di vendita esercitabile:

- (a) in un periodo corrispondente al periodo di esercizio della facoltà di conversione innanzi descritta (periodo che verrà concordato dall'organo amministrativo della Banca con Borsa Italiana S.p.A. e reso noto ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Regolamento Emittenti, ma che in ogni caso non potrà prolungarsi oltre il 31.12.2006);
- (b) ad un prezzo fisso di Euro 2,9275 per azione, corrispondente al prezzo implicito nel rapporto di conversione delle azioni di risparmio in ordinarie, proposto all'assemblea straordinaria, assumendo quale valore di riferimento delle azioni ordinarie il prezzo di Euro 2,9275 per azione cui l'azionista BNP Paribas ha promosso l'offerta residuale che ha portato alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie, ed al quale il mercato, prima della revoca, si era sostanzialmente allineato

fermo restando che l'organo amministrativo, ai fini sopra indicati, potrà – sussistendone le condizioni e fermi, in ogni caso, i limiti temporali e di prezzo di cui sopra –, avvalersi anche delle ulteriori modalità di cui agli artt. 144-*bis*, comma 1, lett. b) e c).

## **2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE. ALTRE INFORMAZIONI.**

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, cod. civ., in nessun caso il valore nominale delle azioni proprie ordinarie e di risparmio detenute in portafoglio, direttamente o per il tramite di società controllate, può eccedere la decima parte del capitale sociale.

Tenuto conto che, alla data della presente relazione:

- (i) il capitale sociale sottoscritto e versato della Banca ammonta ad Euro 2.229.025.911,12 - rappresentato da n. 3.072.670.990 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio del

valore nominale di Euro 0,72 cadauna; e

- (ii) la Banca non detiene azioni proprie in portafoglio,

il numero massimo di azioni proprie ordinarie e di risparmio, che il consiglio di amministrazione potrà acquistare con le modalità indicate dall'assemblea, è pari a n. 309.586.932 azioni. Tale numero sarà proporzionalmente ed automaticamente aumentato in occasione di eventuali aumenti del capitale sociale attuati durante il periodo di durata dell'autorizzazione, sempre nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 2357 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., le azioni proprie verranno acquistate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A tale riguardo, si segnala che: l'assemblea ordinaria del 28 aprile 2006, nel rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie già in essere, aveva confermato l'ammontare del Fondo acquisto azioni proprie, per complessivi Euro 75.000.000, Fondo che si propone di confermare, anche nel suo ammontare.

### **3. MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI SARANNO EFFETTUATI GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI; CORRISPETTIVI MINIMI E MASSIMI**

#### **3.1 Azioni ordinarie**

L'acquisto di azioni ordinarie, oggi revocate dalla quotazione sul MTA, potrà avvenire con le modalità previste in via generale dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sia fissato in un ammontare non inferiore ad un minimo di Euro 2 e non superiore ad un massimo di Euro 3,85.

Per quanto concerne il corrispettivo della vendita delle azioni proprie ordinarie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, in misura pari a 2 Euro, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

#### **3.2 Azioni di risparmio**

Gli acquisti delle azioni proprie di risparmio dovranno essere realizzati nella borsa di quotazione con le modalità operative di cui all'art. 144 *bis*, lettere b), c) e/o d) del Regolamento Emittenti, ad un prezzo non superiore ad Euro 2,9275 per azione.

L'alienazione delle azioni proprie di risparmio in portafoglio alla Banca potrà essere effettuata:

- (i) mediante operazioni in denaro, e in tal caso le vendite saranno effettuate nella borsa di quotazione, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, ovvero fuori borsa, ad un prezzo non inferiore a quello d'acquisto; ovvero

- (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso, i termini economici dell'operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni di risparmio.

Fermo restando che la vendita nella borsa di quotazione dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, si ritiene opportuno confermare, quale ulteriore modalità di vendita delle azioni di risparmio BNL acquistate con le modalità operative di cui all'art. 144 *bis*, comma 1, lettere b) e c), l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, anche con finalità di copertura. Si richiede, pertanto, di confermare l'autorizzazione ad effettuare operazioni di negoziazione aventi ad oggetto esclusivamente l'acquisto di opzioni put e la vendita di opzioni call aventi ad oggetto azioni di risparmio BNL ad un prezzo predeterminato. Dette negoziazioni dovranno essere effettuate in modo tale da non comportare per la Banca l'assunzione dell'obbligo di consegnare un numero di azioni superiore a quello detenuto in portafoglio.

### **3.3 Autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 *ter*, comma 2**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 *ter*, comma 2, cod. civ., Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione – con riferimento sia alle azioni proprie ordinarie sia alle azioni proprie di risparmio - la facoltà di deliberare sia in merito all'esercizio totale o parziale del diritto di opzione per le azioni proprie detenute in portafoglio, stabilendo quale corrispettivo minimo il valore nominale delle azioni stesse e quale corrispettivo massimo il prezzo di emissione delle nuove azioni, sia in merito all'eventuale negoziazione dei diritti di opzione, nel rispetto degli stessi criteri individuati per l'acquisto e la vendita delle azioni proprie.

## **4. DURATA PER LA QUALE L'AUTORIZZAZIONE È RICHIESTA**

### **4.1 Azioni ordinarie**

L'autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie ordinarie viene richiesta fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Banca al 31.12.2006.

### **4.2 Azioni di risparmio**

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie di risparmio da effettuarsi con le modalità operative di cui all'art. 144 *bis*, lettere b) e c) viene richiesta fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Banca al 31.12.2006.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie di risparmio da effettuarsi con le modalità operative di cui all'art. 144 *bis*, lettera d) viene richiesta per un periodo corrispondente al periodo di esercizio della

facoltà di conversione attribuita agli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 11, comma 6 dello Statuto. Tale periodo verrà reso noto ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Regolamento Emittenti, tenuto conto che il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di conversione non potrà, in ogni caso, essere successivo al 31.12.2006.

L'autorizzazione per l'alienazione delle azioni proprie di risparmio viene richiesta fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Banca al 31.12.2006.

\* \* \*

Alla luce di quanto innanzi esposto, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione

“L'assemblea ordinaria di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2006, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* cod. civ.;
- preso atto che nel bilancio al 31.12.2005 risultano iscritti, nel fondo acquisto azioni proprie, fondi pari a 75.000.000 di Euro,

**delibera**

- 1) di rinnovare la consistenza del fondo acquisto azioni proprie, mantenendone l'attuale importo di Euro 75.000.000;
- 2) di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie assunta dall'assemblea ordinaria della Banca il 28 aprile 2006;
- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. e dell'art. 2357-*ter* cod. civ., l'acquisto e la vendita di azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio, nel rispetto della consistenza del fondo di cui al precedente punto 1, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:
  - (i) il numero massimo di azioni proprie ordinarie e di risparmio complessivamente detenibili, direttamente o per il tramite di società controllate, è fissato in 309.586.932, pari alla decima parte delle azioni che costituiscono il capitale sociale, e sarà proporzionalmente ed automaticamente aumentato in occasione di eventuali aumenti del capitale sociale attuati durante il periodo di durata dell'autorizzazione, sempre nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 2357 cod. civ.;
  - (ii) per quanto riguarda gli acquisti di azioni ordinarie:
    - (a) potranno essere effettuati ad un prezzo per azione non inferiore ad un minimo di Euro 2 e non superiore ad un massimo di Euro 3,85;
    - (b) potranno essere alienate alle condizioni, modalità e termini fissate di volta in volta e per ogni singolo atto di disposizione dal Consiglio di Amministrazione,

ma con l'espressa previsione di un prezzo minimo non inferiore a Euro 2;

(iii) per quanto riguarda gli acquisti di azioni di risparmio:

- (a) potranno essere effettuati con le modalità operative di cui all'art. 144 *bis*, comma 1, lettere b), c) e/o d) del Regolamento Emittenti;
  - (b) dovranno avvenire ad un prezzo non superiore a Euro 2,9275 per azione;
  - (c) l'alienazione delle azioni proprie di risparmio in portafoglio alla Banca potrà essere effettuata:
    - mediante operazioni in denaro, e in tal caso le vendite saranno effettuate nella borsa di quotazione, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, ovvero fuori borsa, ad un prezzo non inferiore a quello d'acquisto;
    - mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso, i termini economici dell'operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni di risparmio; ovvero
    - fermo restando che la vendita nella borsa di quotazione dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, anche con finalità di copertura, e quindi attraverso l'acquisto di opzioni put e la vendita di opzioni call aventi ad oggetto azioni di risparmio BNL ad un prezzo predeterminato e, comunque, in modo tale da non comportare per la Banca l'assunzione dell'obbligo di consegnare un numero di azioni superiore a quello detenuto in portafoglio;
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione – con riferimento sia alle azioni proprie ordinarie sia alle azioni proprie di risparmio - la facoltà di deliberare sia in merito all'esercizio totale o parziale del diritto di opzione per le azioni proprie detenute in portafoglio, stabilendo quale corrispettivo minimo il valore nominale delle azioni stesse e quale corrispettivo massimo il prezzo di emissione delle nuove azioni, sia in merito all'eventuale negoziazione dei diritti di opzione, nel rispetto degli stessi criteri individuati per l'acquisto e la vendita delle azioni proprie;
- 5) che la presente autorizzazione abbia validità fino a diversa deliberazione e comunque fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Banca al 31.12.2006 - ad eccezione dell'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie di risparmio da effettuarsi con le modalità operative di cui all'art. 144 *bis*, lettera d), che viene richiesta per un periodo corrispondente al periodo di esercizio della facoltà di conversione attribuita agli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 11, comma 6 dello Statuto, periodo che verrà reso noto ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Regolamento Emittenti e non potrà, in ogni caso, essere successivo al 31.12.2006;

- 6) di autorizzare il consiglio di amministrazione – e per esso l'amministratore delegato della Banca – ad effettuare tutte le operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie sopra indicate.”.

\* \* \*

Prima delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni di risparmio saranno comunicati al pubblico, ai sensi dell'art 144 *bis*, comma 3, tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall'assemblea, con le modalità indicate nell'art. 66 del Regolamento Emittenti.

Siamo fiduciosi che la predetta proposta troverà la Vostra approvazione.

Roma, 27 luglio 2006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE